

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 luglio 1971, presso la Sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena

t r a

l'Associazione stessa, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Giacomo Rossetti, in rappresentanza ed assistenza della Ditta Officine G.A. di Vignola in persona del sig. Gianfranco Garagnani,

e

- la Fiom-Cgil Sindacato provinciale in persona del sig. Giampietro Pavese
- la Fim-Cisl Sindacato provinciale in persona del sig. Gianfranco Malavolti

assistiti dai sig. Roberto Castagna, Enrico Cerà e Mauro Ricci in qualità di rappresentanti sindacali aziendali,

si è convenute quante segue:

- 1) - L'Azienda corrisponderà a tutti i dipendenti, a decorrere dal 1° luglio 1971 un premio di produzione di lire 40 orarie. Tale premio verrà elevato, con decorrenza 1° gennaio 1972, a lire 70 orarie.  
Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi della percentuale di cui al n. 4 dell'art. 3 - parte quarta - del c.c.n.l. 8 gennaio 1970;
- 2) - L'Azienda fornirà a tutti i dipendenti operai n. 2 tute all'anno, mediante consegna di un buono, entro il 10 settembre di ogni anno;
- 3) - Le parti si danno atto che non esistono attualmente lavoratori inquadrati nella 5ª e nella 4ª categoria e che l'Azienda manterrà tale situazione anche per il futuro.
- 4) - L'Azienda esaminerà periodicamente con la R.A.S. gli eventuali problemi e controversie che dovessero sorgere nell'ambito Aziendale.
- 5) - Il presente accordo decorre dal 1° luglio 1971 e scadrà il 31 dicembre 1972. L'eventuale accordo di rinnovo avrà comunque decorrenza dal 1° gennaio 1973.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. 1'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

p. LA FIOM-CGIL

p. LA FIM-CISL

p. LA DITTA

P. I LAVORATORI

130p.21

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO 23 LUGLIO 1971

Le parti stipulanti l'accordo in oggetto concordano che le erogazioni attualmente corrisposte fuori busta ai dipendenti operai verranno regolarizzate con la seguente gradualità:

- lire 35 orarie dal 1° luglio 1971
- lire 50 " " 1° gennaio 1972
- l'eventuale residuo fino a concorrenza degli importi percepiti da ogni singolo lavoratore dal 1° marzo 1972.

L'Azienda si impegna ad esaminare periodicamente con la R.A. S. l'inquadramento categoriale dei dipendenti.

L'Azienda provvederà ad esaminare ed a regolarizzare le eventuali carenze derivanti dall'imperfetta compilazione dei listini di paga.

L'Azienda dà atto che l'anzianità del lavoratore Ricci Mauro non ha subito interruzioni per effetto del passaggio da apprendista ad operaio qualificato e che la liquidazione corrispostagli in tale occasione viene considerato come acconto sulla futura indennità di anzianità del lavoratore stesso che verrà calcolata considerando tutta l'anzianità maturata compresa quella del periodo di apprendistato.

Archivio Storico Cisl  
Portale della Contrattazione



G. A. Vigorelli